REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Questo regolamento disciplina i criteri e le modalità per:

a) la concessione del patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza (di seguito denominata anche “Camera di Commercio di Vicenza” o “Camera”) a soggetti pubblici o privati;

b) l'autorizzazione all'uso del marchio della Camera da parte di soggetti esterni, al fine di tutelarne l'identità, il valore istituzionale e la riconoscibilità.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:

a) *patrocinio*: attestazione di sostegno morale della Camera a un'iniziativa di terzi ritenuta meritevole per le sue finalità sociali, economiche, culturali, artistiche, istituzionali, scientifiche o umanitarie e priva di scopo di lucro. Il patrocinio è concesso *esclusivamente a titolo gratuito*, senza concessione di contributi o vantaggi economici;

b) *iniziativa*: attività organizzata da terzi quale, ad esempio, un evento, un convegno, una mostra, un'opera a stampa (libro o pubblicazione in genere). Il patrocinio può riguardare singole iniziative o gruppi di iniziative (per esempio rassegne composte da più appuntamenti o eventi);

c) *marchio*: segno distintivo della Camera dato dall'abbinamento simbolo/logotipo;

d) *simbolo*: elemento grafico raffigurante l'Aquilino d'Argento, utilizzabile esclusivamente in materiali istituzionali predisposti dalla Camera;

e) *Manuale d'uso del marchio*: documento tecnico che definisce le regole grafiche per la riproduzione del marchio [scaricabile dal sito internet www.vi.camcom.it];

f) *altri marchi nella disponibilità della Camera*: marchi o loghi associati a specifiche funzioni, aree, comitati o altri organismi della Camera;

g) *URP*: Ufficio Relazioni con il Pubblico della Camera.

Art. 3 - Titolarità e tutela del marchio e del simbolo e altri marchi

1. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del *marchio*, del *simbolo* e degli *altri marchi nella disponibilità della Camera*, sono di proprietà esclusiva della Camera di Commercio di Vicenza.

2. Il marchio e il simbolo sono depositati a norma della vigente normativa. La Camera li tutela da contraffazioni o alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.

3. Il simbolo è utilizzato esclusivamente dalla Camera, che non ne concede l'uso a soggetti esterni.

4. Il marchio è concesso dalla Camera a soggetti esterni con i criteri e modalità di questo regolamento.

5. L’art. 12 di questo regolamento disciplina la concessione dell’uso a soggetti esterni degli altri marchi nella disponibilità della Camera.

TITOLO II - PATROCINIO

Art. 4 - Caratteri ed effetti del patrocinio

1. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'iniziativa o all'opera specifica per la quale è richiesto e solo per il periodo corrispondente all'iniziativa o alla durata dell'opera.

2. La concessione del patrocinio comporta, contestualmente, l'autorizzazione all'uso del marchio della Camera nei materiali informativi e di comunicazione dell'iniziativa patrocinata, secondo quanto previsto dall'art. 9. Non è quindi necessaria una separata domanda di autorizzazione all'uso del marchio.

3. I soggetti interessati a domandare alla Camera un contributo o altra agevolazione economica per le iniziative che intendono svolgere non presentano domanda di patrocinio, ma seguono le procedure disciplinate dagli altri provvedimenti della Camera. L'uso del marchio connesso a un contributo della Camera è disciplinato dall'art. 10.

Art. 5 - Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è decisa dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza con valutazioni che tengono conto dei seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali della Camera, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti della Camera;
- rilevanza qualitativa dell'iniziativa per la comunità locale e in particolare per il sistema delle imprese della provincia di Vicenza;
- rilevanza quantitativa dell'iniziativa, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
- carattere pubblico dell'iniziativa, cioè apertura al pubblico e accessibilità alla generalità dei cittadini (anche previa prenotazione, se a numero chiuso);
- nel caso di convegni, dibattiti e simili, garanzia della pluralità degli interventi e del confronto tra le diverse opinioni sui temi discussi;
- significatività e coerenza tra l'iniziativa e l'immagine della Camera, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti di comunicazione da utilizzare.

Art. 6 - Soggetti ammessi al patrocinio

1. Il Presidente della Camera di Commercio concede il patrocinio della Camera a iniziative organizzate da:

- associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro e altri organismi non profit;
- enti e aziende pubbliche;
- imprese, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 7 - Concessione del patrocinio in casi eccezionali

1. Il Presidente della Camera di Commercio può concedere eccezionalmente il patrocinio della Camera, in deroga all'art. 6, per iniziative anche con profili commerciali e lucrativi, purché finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine della Camera e di particolare rilevanza per la comunità locale o per il sistema delle imprese della provincia di Vicenza.

2. La concessione del patrocinio nei casi previsti dal comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per la Camera e per la comunità locale o per il sistema delle imprese della provincia di Vicenza derivanti dall'associazione dell'immagine della Camera all'iniziativa patrocinata.

TITOLO III - AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO

Art. 8 - Autorizzazione all'uso del marchio connessa alla concessione del patrocinio

1. Il Presidente della Camera, con l'atto di concessione del patrocinio, autorizza contestualmente il soggetto richiedente a utilizzare il marchio della Camera nei materiali informativi e di comunicazione dell'iniziativa patrocinata.

2. Il soggetto interessato al patrocinio della Camera e al contestuale uso del marchio deve inviare alla un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) a *cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it* con oggetto: *domanda di patrocinio e uso del marchio* con allegato il *Modulo di domanda di patrocinio e uso del marchio* allegato a questo regolamento e scaricabile dal sito internet *www.vi.camcom.it*. Al modulo può essere allegata una lettera del soggetto richiedente, indirizzata al Presidente della Camera di Commercio di Vicenza, nella quale sono riassunte le motivazioni della richiesta. La domanda ***deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'iniziativa***, salvo casi d'urgenza motivata.

3. Il soggetto autorizzato all'uso del marchio in connessione alla concessione del patrocinio (gratuito), deve dare adeguata visibilità al marchio della Camera sui materiali informativi e di comunicazione dell'iniziativa attraverso la riproduzione del marchio secondo le modalità indicate nel *Manuale d'uso del marchio* e deve riportare accanto al marchio la formula "con il patrocinio della" o altra formula concordata con

l'URP.

4. Il soggetto che ha interesse a segnalare il patrocinio della Camera con la sola menzione testuale (per esempio "con il patrocinio della Camera di Commercio di Vicenza"), senza riprodurre il marchio, lo deve indicare nel modulo di domanda; restano ferme le altre disposizioni di questo regolamento.

5. Il Presidente della Camera di Commercio, valutata la documentazione pervenuta, decide insindacabilmente se concedere il patrocinio all'iniziativa. In caso di decisione positiva, la Camera trasmette al richiedente una comunicazione di concessione del patrocinio, che riporta anche l'autorizzazione contestuale all'uso del marchio.

6. L'URP, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, trasmette copia del marchio per posta elettronica ordinaria al richiedente dando menzione dell'autorizzazione all'uso del marchio concessa dal Presidente.

7. Ricevuta copia del marchio, il richiedente invia all'URP (*urp@vi.camcom.it*) una bozza dei materiali sui quali compare il marchio della Camera.

8. L'URP, esaminata la bozza (o le bozze), rilascia al richiedente il "visto si stampi", che è condizione necessaria affinché il richiedente possa iniziare a utilizzare il marchio.

9. L'uso del marchio si intende sempre ed esclusivamente collegato all'iniziativa o all'opera specifica per la quale è autorizzato e solo per il periodo corrispondente all'iniziativa o alla durata dell'opera.

10. L'autorizzazione all'uso del marchio non è concessa per fini meramente commerciali, non conferisce alcun diritto di esclusiva e non permette l'appropriazione del marchio o di logotipi similari.

11. Il soggetto autorizzato deve riprodurre il marchio secondo le modalità indicate nel *Manuale d'uso del marchio* e rispettare la procedura del "visto si stampi" prevista ai commi 6, 7 e 8 di questo articolo.

Art. 9 - Autorizzazione all'uso del marchio come collegamento (link) al sito internet della Camera

1. Il soggetto esterno che ha interesse a inserire nel proprio sito internet un collegamento al sito internet della Camera (o a sue pagine) usando la sola denominazione testuale "Camera di Commercio di Vicenza" senza inserire il marchio della Camera può farlo senza necessità di autorizzazione, purché usi con riferimento alla Camera la denominazione "Camera di Commercio di Vicenza" o "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza".

2. Il soggetto esterno che intende inserire anche il marchio della Camera in connessione al collegamento al sito internet della Camera (o a sue pagine), deve inviare a urp@vi.camcom.it un messaggio di posta elettronica ordinaria con oggetto: *domanda di autorizzazione all'uso del marchio come collegamento (link) al sito internet della Camera* motivando e dettagliando la richiesta.

3. L'URP, acquisisce l'autorizzazione all'uso del marchio del Presidente o di un dirigente della Camera e la comunica al soggetto esterno che ha presentato la domanda.

4. Il soggetto autorizzato potrà inserire nel proprio sito internet il marchio della Camera rispettando le modalità indicate nel *Manuale d'uso del marchio* e le altre indicazioni concordate con l'URP della Camera.

5. La presenza del marchio non rende in alcun caso responsabile la Camera di Commercio di Vicenza dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.

6. Se il soggetto interessato è un'amministrazione pubblica, un ente, istituzione o società al quale la Camera contribuisce in via continuativa o partecipato dalla Camera, oppure un'associazione di rappresentanza delle imprese della provincia di Vicenza, è prevista una procedura semplificata, da avviare con una richiesta in posta elettronica ordinaria indirizzata a *urp@vi.camcom.it*

7. La Camera si riserva di modificare il proprio sito internet in qualsiasi momento e a propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i collegamenti.

8. L'attivazione di collegamenti al sito internet della Camera è consentita, nel rispetto dei commi precedenti, purché i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di diritti della Camera o di terzi, o contrari alla legge o ai regolamenti.

Art. 10 - Autorizzazione all'uso del marchio connessa alla concessione di una agevolazione economica

1. Al soggetto esterno che presenta domanda di agevolazione economica la Camera, nel bando o nel provvedimento di concessione, può prescrivere che il marchio sia inserito nei materiali informativi e di comunicazione seguendo quanto indicato nel *Manuale d'uso del marchio* e riportando accanto al marchio la formula "con il contributo della" o altra formula indicata dalla Camera nel bando o nel provvedimento di concessione del contributo o agevolazione o in altra comunicazione dell'ufficio della Camera che gestisce la

procedura di concessione dell'agevolazione.

Art. 11 – Autorizzazione all'uso di altri marchi nella disponibilità della Camera

1. L'autorizzazione dell'uso di altri marchi nella disponibilità della Camera a soggetti esterni è concessa dal Presidente della Camera di Commercio d'intesa con i responsabili delle funzioni, aree, comitati o altri organismi della Camera cui tali marchi sono associati.

TITOLO IV - OBBLIGHI, CONTROLLI E TUTELA

Art. 12 - Enti partecipati e procedure semplificate

1. Le procedure previste da questo regolamento si applicano anche quando il soggetto che chiede il patrocinio o l'uso del marchio della Camera sia un ente, istituzione o società al quale la Camera contribuisce in via continuativa o che sia partecipato dalla Camera. Esclusivamente con tali soggetti la Camera può concordare procedure semplificate per la concessione del patrocinio e per l'uso del marchio in connessione a iniziative periodiche o continuative.

Art. 13 - Controlli

1. La Camera di Commercio di Vicenza può:

a. eseguire controlli, direttamente o mediante terzi, per accertare la corretta utilizzazione del patrocinio e del marchio e assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione;
b. ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento sono valutati negativi rispetto al ruolo e all'immagine della Camera.

Art. 14 - Uso non autorizzato del marchio e menzione non autorizzata del patrocinio

1. Nel caso di uso non autorizzato del marchio o di menzione non autorizzata della Camera come ente patrocinante di un'iniziativa, la Camera di Commercio di Vicenza ne chiede l'immediata cessazione, la distruzione dei materiali sui quali il marchio o la menzione compaiono e l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 15 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio

1. La riproduzione o l'uso del marchio con modalità differenti da quanto indicato in questo regolamento e nel *Manuale d'uso del marchio* comportano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio von effetto immediato disposta dal Segretario Generale della Camera di Commercio.

2. La comunicazione di sospensione riporta, oltre alle motivazioni, anche le condizioni oggettive al verificarsi delle quali la sospensione può essere revocat[1]

1 Approvato con delibera di Consiglio n. 2026000010 del 30/07/2026